

COMUNE DI PESCAGLIA

STATUTO

Delibera n. 36 del 20.9.2003

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 AUTONOMIE E PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune di Pescaglia è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
- 2) Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale anche in forma associata.
- 3) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione Toscana secondo il principio di sussidiarietà e secondo lo stesso principio il Comune riconosce, favorisce e sostiene un'iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.
- 4) Particolare attenzione l'Amministrazione Comunale presta alle associazioni paesane in relazione ai problemi specifici.

ARTICOLO 2 OBIETTIVI

- 1) Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e della comunità, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente, nonché alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini quali:
 - a) diritto al lavoro ed alla iniziativa pubblica e privata;
 - b) diritto alla salute non solo attraverso la difesa dell'ambiente ma anche attraverso la sicurezza dei posti di lavoro;
 - c) diritto al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti di Pescaglia basato su un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema.
- 2) Il Comune avvalendosi delle proprie competenze, nonché in collaborazione con lo Stato, la Regione, gli altri Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio, opera altresì per:

- promuovere la propria immagine storica, culturale e produttiva attraverso specifiche manifestazioni;
- assicurare la trasparenza dell'Amministrazione nel rispetto delle norme che garantiscono l'accesso all'archivio, memoria dell'Ente, quale complesso delle scritture e altre forme di documentazione formatesi nel corso dell'attività e consistenti in unica struttura organica;
- promuovere ed attuare l'impegno sui temi della solidarietà internazionale e della pace favorendo rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici anche ricorrendo ai gemellaggi con particolare riferimento a luoghi Pucciniani e comunque rappresentativi delle più alte espressioni artistiche e musicali;
- valorizzare le forme di volontariato ed associazionismo favorendo le opportune iniziative delle istituzioni statali, regionali e locali e dei cittadini singoli ed associati, assicurando ad esse la propria collaborazione;
- perseguire la effettiva attuazione del principio di "pari opportunità" nella comunità locale, con particolare attenzione alla condizione femminile, per la quale predispone strumenti specifici di intervento;
- assicurare lo sviluppo culturale in modo particolare anche attraverso quelle associazioni culturali che l'Amministrazione Comunale riconoscerà con apposito regolamento e con inserimento in uno specifico albo;
- garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, favorendo a tal fine l'informazione dei cittadini, singoli e associati, ed assicurando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché il diritto di iniziativa e proposta relativamente all'attività amministrativa;
- assicurare nell'esercizio delle proprie funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali, la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, favorendo il collegamento dei propri organi con i comitati e le libere associazioni esistenti sul territorio attraverso incontri e consultazioni con i rappresentanti dei medesimi e favorendo altresì iniziative consentite dalle Leggi vigenti;
- tutelare il patrimonio naturale, storico e artistico e conservare quelle espressioni di lingua, costume e cultura che hanno caratterizzato il nostro Comune promuovendone la piena valorizzazione attraverso un consono sviluppo dell'attività artistica;
- perseguire nel settore dell'agricoltura e foreste, delle fiere e mercati, ogni attività e iniziativa a scopo utile al maggior raggiungimento dello sviluppo economico delle categorie interessate e dalla popolazione residente;
- promuovere ed agevolare l'artigianato locale, la cooperazione a carattere di mutualità senza fini speculativi e l'organizzazione di un razionale sviluppo economico delle attività commerciali e distributive presenti sul territorio;
- favorire e concorrere, nel settore delle attività produttive, a porre in essere tutte le iniziative ritenute più utili al fine della tutela dei consumatori;
- attivare forme di cooperazione giovanile allo scopo di favorire l'occupazione e promuovere forme

di cooperazione e di associazionismo della terza età per lo svolgimento di attività del tempo libero anche a vantaggio della migliore utilizzazione dei servizi del territorio;

- incoraggiare le attività sportive, facilitare il turismo sociale e giovanile;
- promuovere un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
- attuare una politica sociale improntata alla tutela della famiglia e di tutti coloro che hanno difficoltà di inserimento;
- operare per il mantenimento dei contatti per i cittadini residenti all'estero;
- attuare politiche di inserimento degli immigrati nell'ambito del quadro normativo vigente in materia;
- incentivare lo sviluppo culturale assicurando l'assistenza scolastica e convalidare il principio di educazione permanente e l'effettività del diritto allo studio;
- realizzare un programma di assistenza relativo ad iniziative sociali, culturali e ricreative in favore dell'infanzia, degli anziani e delle categorie più deboli;
- garantire ai minori i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia impegnandosi affinché sia loro consentita l'affermazione della piena titolarità ad essere cittadini;
- attuare ed indirizzare i servizi comunali al rispetto dei valori sociali, etici e morali della persona umana;
- adottare una organizzazione degli uffici e dei servizi comunali che tenga conto delle esigenze dei cittadini, delle realtà sociali ed economiche presenti sul territorio ed in particolare degli anziani e dei portatori di handicap, attuando anche forme eventuali di decentramento compatibili con la dotazione immobiliare e di personale ed in armonia al principio dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;
- perseguire un giusto rapporto ed equilibrio tra tutte le frazioni, le località e le zone del territorio comunale coordinando a tal fine gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti abitativi ed alle attività produttive, tenendo conto delle diverse specificità esistenti tra le tre vallate del territorio comunale;
- improntare l'attività amministrativa e la gestione dei servizi al raggiungimento degli obiettivi finali della programmazione comunale e secondo criteri di efficienza e di efficacia nel principio della economicità di gestione;
- promuovere ogni altro servizio od intervento che possa anche in futuro essere considerato di particolare importanza tanto per la cura degli interessi della collettività amministrata che per il suo sviluppo economico, civile e sociale.

ARTICOLO 3 SEDE TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

- 1) Il Comune di Pescaglia ha sede legale nell'omonimo centro abitato. Presso la sede del Comune si riuniscono: il Consiglio Comunale, la Giunta e le commissioni.
- 2) Il Comune di Pescaglia ha un territorio che si estende per 70,32 chilometri quadrati in una zona montana ed è così delimitato: a Nord confina con i Comuni di Vergemoli e Fabbriche di Vallico, a Nord-Ovest con il Comune di Stazzema, ad Ovest con il Comune di Camaiore, a Sud con il Comune di Lucca e ad Est con il Comune di Borgo a Mozzano.
- 3) Il Comune di Pescaglia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

ARTICOLO 4 ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

- 1) Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
- 2) Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicizzazione di atti, inviti e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
- 3) Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

ARTICOLO 5 REGOLAMENTI E ATTI DELIBERATIVI

- 1) Il Comune oltre a quelli previsti dal D.Lvo 18.8.2000, n 267 e dal presente Statuto, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione relativamente alla propria organizzazione e alle funzioni che esercita.
- 2) La potestà viene esercitata nel rispetto delle Leggi generali dello Stato, delle Leggi regionali, delle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
- 3) Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
- 4) Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
- 5) I regolamenti entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è diventata esecutiva.
- 6) I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6 SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali viene disciplinata da apposito regolamento in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, introdotto con l'art. 1 quater, comma 5, del D.L. 31.3.2003, n. 50 convertito con modificazioni nella Legge n. 116 del 20.5.2003.

ARTICOLO 7 I BENI COMUNALI

- 1) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
- 2) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali; per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici si deve fare riferimento alle disposizioni delle Leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Beni demaniali - Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 823 del codice civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
- 4) Beni patrimoniali - I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
 - a) Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge.
 - b) Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

CAPO 2

ARTICOLO 8 FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

- 1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla Legge statale o regionale.
- 2) Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e di quelle conferitegli secondo il principio di sussidiarietà, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- 3) In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento

rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) servizi nei settori sociale, sanità e scuola;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

4) Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ARTICOLO 9 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre tipologie determinate dalla Legge.

ARTICOLO 10 I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2) Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3) Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con Legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4) Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato mediante personale specializzato.

ARTICOLO 11 RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO

1) La rappresentanza legale, anche in giudizio, spetta al Sindaco.

2) Il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio è disciplinato come segue:

se l'oggetto del contendere è contenuto in un atto del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco l'autorizzazione è di competenza della Giunta;

**se l'oggetto del contendere è contenuto in un atto emanato dalla dirigenza l'autorizzazione è di competenza del Dirigente che ha emanato l'atto;
l'autorizzazione a stare in giudizio come attore è sempre di competenza della Giunta.**

TITOLO 2
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 1
ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 12
ORGANI

1) Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO 2
CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 13
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1) Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge e dal regolamento.

2) La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

3) Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicizzazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 14
PRIMA SEDUTA

1) La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2) Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

3) Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, circa la condizione di eleggibilità. Per i Consiglieri per i quali è accertata l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il

Consiglio procede nella stessa seduta alla surrogazione.

4) Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco comunica l'intervenuta nomina del Vicesindaco e degli altri componenti della Giunta.

ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE

1) Il Sindaco entro 90 giorni dallo svolgimento della prima seduta, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2) Ai fini della definizione e dell'adeguamento delle linee programmatiche il Sindaco, sentita la Giunta, comunica ai Capigruppo Consiliari la sua proposta. Entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta proposta i Capigruppo comunicano al Sindaco eventuali integrazioni/cancellazioni e modifiche che ritengano utili apportare al documento programmatico proposto dal Sindaco. Il Sindaco entro i successivi 10 giorni può convocare una conferenza dei Capigruppo o anche sentire ogni singolo Capogruppo per avere ulteriori chiarimenti al fine di un eventuale accoglimento delle proposte formulate.

3) La proposta definitiva delle linee programmatiche deve essere comunicata, a cura del Sindaco, ai Capigruppo Consiliari almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale nel quale il Consiglio stesso discute ed approva il programma proposto con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Tale programma viene affisso all'albo pretorio del Comune al fine di renderlo pubblico.

Con cadenza annuale e comunque prima dell'approvazione del Conto Consuntivo, Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche approvate. Tale relazione è preventivamente comunicata ai Capigruppo Consiliari almeno 10 giorni prima della sua discussione in Consiglio.

Tale atto attinente alla sfera della valutazione politica non necessita di pareri tecnici.

4) Eventuali modifiche alle linee programmatiche che si rendessero necessarie nel corso del mandato amministrativo devono essere comunicate, a cura del Sindaco, 10 giorni prima ai Capigruppo Consiliari che entro 5 giorni dal ricevimento potranno fornire le proprie controdeduzioni e suggerimenti.

In caso di urgenza, adeguatamente motivata dal Sindaco, tale procedura può essere omessa.

5) Eventuali richieste di adeguamento e modifiche potranno essere, in qualunque momento, avanzate dai Capigruppo Consiliari. In tale caso il Sindaco, sentita la Giunta, potrà, con le modalità di cui sopra, dar seguito alla richiesta entro 60 giorni dal momento del ricevimento o rifiutare le modifiche dando comunicazione all'/agli interessato/i entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 16 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui spetta anche il compito di fissare l'ordine del giorno e la data della seduta, a mezzo di avviso scritto da consegnare al domicilio dei Consiglieri.
- 2) Tale regola si applica anche nel caso della prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto.
- 3) Qualora la convocazione sia richiesta da un quinto dei Consiglieri Comunali il Sindaco deve provvedere facendo in modo che la seduta del Consiglio sia tenuta entro venti giorni dalla richiesta.
- 4) Le sedute sono pubbliche salve le eccezioni previste dalla Legge o dal regolamento.
- 5) Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte.
Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza conteggiare a tal fine il Sindaco.
- 6) Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa con le modalità previste dall'apposito regolamento di cui ai commi precedenti.
La convocazione e il funzionamento del Consiglio Comunale deve essere effettuata secondo i seguenti principi:
 - a - tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun Consigliere al domicilio eletto nel territorio comunale;
 - b - ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni delle linee programmatiche del mandato, il Bilancio di Previsione ed il rendiconto di gestione;
 - c - le sedute ordinarie devono essere convocate almeno nei 5 giorni liberi precedenti allo svolgimento della seduta, quelle straordinarie almeno 3 giorni prima;
 - d - nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 24 ore.
- 7) Per la validità della seduta, salvo diversa disposizione di Legge o regolamentare, il numero dei Consiglieri presenti non può essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, computando a questo fine il Sindaco.

ARTICOLO 17 PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 1) Il Presidente dell'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 2) Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza previa consultazione dei Capigruppo.
- 3) Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4) Per facilitare la partecipazione popolare, se vengono affrontati particolari problemi, il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede.

5) Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri nelle questioni sottoposte al Consiglio.

6) Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco od in sua assenza dall'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 18 VERBALIZZAZIONE

1) Il Segretario del Comune assiste alle riunioni del Consiglio e redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco e/o con chi presiede l'adunanza.

2) Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3) Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.

4) Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ARTICOLO 19 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1) Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

2) Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive secondo le modalità previste per Legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 5, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 20 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio Comunale rappresentando la intera collettività comunale determina gli indirizzi dell'Amministrazione ed esercita il controllo politico—amministrativo sulla loro applicazione.

2) Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalle Leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

ARTICOLO 21 ESERCIZIO DELLA POTESTA' ISTITUZIONALE RECOLAMENTARE

- 1) Lo Statuto è deliberato dal Consiglio, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se si ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Queste disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 2) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
- 3) Nel rispetto della Legge e dello Statuto il Comune adotta regolamenti, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
- 4) Per l'approvazione e l'eventuale modifica dei regolamenti di competenza del Consiglio, il Consiglio eletto delibera, in prima convocazione a maggioranza qualificata, in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 5) I regolamenti di competenza del Consiglio sono votati nel loro insieme ed a richiesta di un singolo Consigliere sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
- 6) La Legge stabilisce la competenza tra Consiglio e Giunta per l'approvazione e l'adeguamento dei regolamenti.
- 7) Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e gli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
- 8) I regolamenti comunali sono a disposizione di tutti i cittadini per la consultazione. L'esame è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di revoca e di visura.
- 9) Per il rilascio di copie dei regolamenti comunali è necessaria la presentazione di una specifica istanza motivata rivolta al Sindaco. Qualora il Sindaco non provveda entro 30 giorni, la richiesta si intende rifiutata. Sia contro il silenzio che contro le determinazioni adottate dal Sindaco può essere proposto ricorso ai sensi dell'art 25 della Legge 7.8.1990, n. 241.

ARTICOLO 22 COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio Comunale nomina una commissione per il regolamento interno di cui all'art. 16 su designazione dei gruppi.
Tale commissione è composta da 3 membri di maggioranza e 2 di minoranza.
- 2) La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- 3) La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione

del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4) Il Consiglio approva il regolamento a scrutinio palese con le modalità di cui al precedente art. 14.

3) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e le forme di autorganizzazione per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 23 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1) Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, una per ogni area organizzativa o per gruppi di aree organizzative del Comune.

2) Le commissioni sono costituite all'inizio di ogni legislatura.

3) Il regolamento stabilisce i poteri delle commissioni, le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento e alle forme di pubblicità dei lavori.

4) Le commissioni esaminano di norma preventivamente tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale ad eccezione di quelle che formano oggetto di interrogazioni, mozioni ed interpellanze ed esprimono su di esse il proprio parere non vincolante che deve essere trascritto nell'eventuale deliberazione del Consiglio. Il regolamento determina i modi ed i tempi per la formulazione del parere.

5) Nell'ambito delle materie di propria competenza e nei modi stabiliti dal regolamento collaborano allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, esercitano poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla Giunta e sull'Amministrazione, sulla gestione del bilancio e del patrimonio del Comune.

6) Nell'ambito delle materie di loro competenza riferiscono al Consiglio Comunale su una determinata questione, con facoltà di richiedere al Sindaco l'iscrizione della medesima all'ordine del giorno della seduta.

7) Ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio, le commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto di ufficio.

8) Le commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, qualora non ne facciano parte, del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

9) Le commissioni deliberano in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi decorse tre ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

10) Qualora il Sindaco e gli Assessori non facciano parte della commissione, hanno diritto di partecipare ai lavori senza diritto di voto.

11) Alle commissioni permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. Le commissioni permanenti sono composte da 3 membri di maggioranza e da 2 membri di minoranza. Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di scelta del Presidente.

ARTICOLO 24 COMMISSIONI SPECIALI

1) Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta che riferiscono al Consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa;

d) a maggioranza assoluta dei propri membri può altresì istituire commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi;

e) commissioni di controllo e/o garanzia alle quali i titolari degli uffici del Comune e di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire i dati noti e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. La Presidenza di queste commissioni è attribuita alle minoranze.

ARTICOLO 25 CONSIGLIERI COMUNALI

1) Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale.

3) La disciplina relativa allo stato giuridico dei Consiglieri, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei medesimi, alla procedura per la surroga di quando sono risultati ineleggibili, è regolata dalla Legge.

4) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge e dal regolamento e tenuto conto di eventuali vincoli giuridici imposti dalla Legge.

ARTICOLO 26 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1) Ai Consiglieri Comunali sono riservati i seguenti diritti e doveri:

- a) il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal regolamento nonché, ove istituite, dalla loro aziende, istituzioni od organismi dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) il diritto di iniziativa su ogni proposta di competenza del Consiglio Comunale;
- e) il diritto di espletare l'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo presentando interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e raccomandazioni;
- d) il diritto di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale. Tale diritto può essere esercitato su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune e la convocazione deve essere disposta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste in modo che la riunione del Consiglio stesso si tenga entro il limite massimo di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- e) il diritto al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, nelle forme ed entità previste dalle Leggi e recepite dall'Amministrazione o in alternativa una indennità di funzione secondo quanto stabilito dal regolamento e dalla Legge;
- f) il diritto di costituirsi in gruppi consiliari secondo le norme del regolamento;
- g) il dovere di partecipare responsabilmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari delle quali fanno parte;
- h) il dovere di conservare il segreto nei casi nei quali ciò sia imposto dalla Legge o dal particolare oggetto del provvedimento;
- i) il dovere di non assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune;
- l) il dovere di eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra convocazione.

ARTICOLO 27 DIMISSIONI

1) Debbono essere presentate dal Consigliere medesimo per iscritto al Consiglio Comunale o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, sono immediatamente efficaci, la relativa delibera di surrogazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 28 DECADENZA SOSPENSIONE E SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

1) Le cause che determinano la cessazione, la sospensione e la rimozione dalla carica di Consigliere

sono stabiliti dalla Legge.

2) Sospensione:

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della Legge n. 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3) Decadenza:

I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990, n. 241.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

4) Surrogazione:

Il seggio del Consiglio Comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualunque causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ARTICOLO 29 CONSIGLIERE ANZIANO

1) Consigliere Anziano è considerato colui che, in sede di elezioni, ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri in base all'art. 7, comma 7, della Legge n. 81/1993.

ARTICOLO 30 GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti e indicano il loro capogruppo.

2) Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3) Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO 3 GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ARTICOLO 31 SINDACO - ELEZIONI

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge. Presiede e convoca il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. La durata del mandato è stabilita dalla Legge. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile, salva diversa disposizione di Legge.

2) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco sono stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 32

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

1) La Giunta Comunale è organo di nomina fiduciaria e di collaborazione del Sindaco.

2) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che è eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni della Legge ed è membro del Consiglio Comunale, che la convoca e la presiede e da numero massimo di 6 Assessori nominati dal Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione.

Tale nomina è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta a essa successiva.

3) Il Sindaco nomina tra i componenti della giunta il Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

4) Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco né essere nominati rappresentanti del comune.

ARTICOLO 33

DURATA IN CARICA

1) I componenti della Giunta rimangono in carica per il periodo fissato per Legge.

2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

3) In caso di cessazione della carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

ARTICOLO 34

SOSTITUZIONE DELL' ASSESSORE DELEGATO

1) In mancanza dell'Assessore delegato od in sua assenza, il compito di sostituire il Sindaco, tanto quale capo dell'Amministrazione che come Ufficiale di Governo, spetterà all'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 35

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nella definizione ed attuazione delle linee programmatiche ed opera attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario, dei responsabili ed, ove istituiti, dei dirigenti o del Direttore Generale;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta e ne attua gli indirizzi di propria competenza;
 - c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio mediante:
 - l'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio;
 - l'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di Leggi nonché nel richiedere in un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalle vigenti disposizioni;
 - d) la Giunta nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, disciplina con regolamento le organizzazioni degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 36

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tale fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

ARTICOLO 37

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) L'attività della Giunta è collegiale, ferma restando la possibilità di ripartire al suo interno le attribuzioni e le responsabilità ai singoli Assessori.
- 2) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4) La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza

assoluta dei voti.

- 5) Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 6) Alle sedute della Giunta può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.
- 7) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 8) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti per Legge o dai regolamenti. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 9) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, cura la verbalizzazione dell'adunanza, che deve essere sottoscritta dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
- 10) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori presenti.
- 11) La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

ARTICOLO 38 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
- 2) L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
- 3) Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
- 4) Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ARTICOLO 39 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- 1) Fatte salve specifiche disposizioni di Legge, tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

CAPO 4 SINDACO

ARTICOLO 40

SINDACO ORGANO COSTITUZIONALE

- 1) Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
- 3) Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella prima seduta di insediamento.
- 4) Il Sindaco cessa dalla carica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il verificarsi di tali condizioni comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
- 5) Le dimissioni del Sindaco sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione:
 - a) se le dimissioni vengono presentate con la loro iscrizione all'ordine del giorno, il termine di 20 giorni decorre dalla data di convocazione del Consiglio;
 - b) se le dimissioni vengono presentate direttamente dal Sindaco al Consiglio in seduta, il termine di 20 giorni decorre da quel giorno.

ARTICOLO 41 COMPETENZE

- 1) Il Sindaco nella veste di capo dell'amministrazione è investito delle seguenti competenze:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
 - b) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti per una data ricompresa nei 10 giorni successivi alla convocazione;
 - c) nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori;
 - d) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio fissandone l'ordine del giorno;
 - e) nomina, designa sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) stipula gli accordi di programma;
 - g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito eventualmente di criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territoriali competenti e le Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico e gli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dei responsabili e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dal D.Lvo 18.8.2000, n. 267, dallo

Statuto Comunale e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

i) esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2) Nella veste di Ufficiale di Governo:

a) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale;

b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile, della popolazione e degli adempimenti in materia elettorale, di leva e di statistica;

c) emana gli atti attribuitigli dalle Leggi in materia di ordine, sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

d) vigila sulla sicurezza dell'ordine pubblico e nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

3) Rilascio di delegazioni:

a) il Sindaco, oltre a quanto previsto dalla Legge, può delegare al Vicesindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate alle lettere f), g), h) del presente articolo. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materia gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili. L'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Prefetto;

b) nel rilascio delle deleghe, di cui al punto precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai delegati i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa affidata al Segretario e agli organi burocratici.

4) Le deleghe di cui ai punti precedenti, rilasciate per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile, possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 42 SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

1) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine di 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capogruppo consiliari, provvede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

TITOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 1

ARTICOLO 43 CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 1) Il Comune ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di accessibilità e funzionalità e garantisce, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati, con il volontariato e l'associazionismo, l'apertura degli uffici e il funzionamento dei servizi con rispetto particolare per le esigenze delle donne, dei lavoratori, dei disabili e delle categorie più deboli.
- 2) L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve attenersi, al rispetto del principio della netta distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco e la funzione di gestione attribuita al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e servizi.

CAPO 2 SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 44 SEGRETARIO - FUNZIONI

- 1) Lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco, del quale deve rispettare le direttive ed è scelto dal Sindaco dall'apposito Albo.
- 2) Le sue competenze sono le seguenti:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
 - b) può essere nominato membro di commissioni di concorso, di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, componente di quelle esterne;
 - c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da assoggettare ad eventuale controllo del difensore civico;
 - d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni e i Referendum;
 - e) può rogare i contratti del Comune nei quali il Comune stesso è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti conferitagli dal Sindaco;
- 3) Il Segretario Comunale esercita, infine, tutte le funzioni del Direttore Generale qualora il Sindaco, con le modalità definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si avvale di tale facoltà.

ARTICOLO 45 IL DIRETTORE GENERALE

1) Il Direttore Generale può essere nominato sulla base di una o più convenzioni tra i Comuni interessati, la cui popolazione complessiva raggiunga almeno i quindicimila abitanti.

2) Il regolamento degli uffici e servizi definisce i compiti e le funzioni del Direttore Generale, disciplina le modalità di nomina, gli eventuali requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico ed i criteri per la determinazione del trattamento economico nell'ambito della normativa contrattuale.

ARTICOLO 46 VICESEGRETARIO

1) Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto è prevista la figura del Vicesegretario.

2) Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dal regolamento di organizzazione.

3) Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.

CAPO 3

ARTICOLO 47 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1) L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, ma per programmi e progetti-obiettivo;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

c) trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, l'attribuzione ad una struttura della responsabilità complessa dello stesso;

d) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di qualificazione e riconversione professionale.

2) L'organizzazione strutturale è articolata in settori, suddivisi in unità operative, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali dell'Ente.

3) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, i requisiti di accesso all'impiego, i criteri per la progressione verticale ed orizzontale, i criteri per la definizione delle indennità spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di valutazione degli stessi sono disciplinati da uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 48 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1) Nel caso di assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2) I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati esclusivamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.

I limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di cui al presente articolo sono definiti dalla Legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

ARTICOLO 49 COLLABORAZIONI ESTERNE

1) Il Sindaco può attribuire, con convenzione a termine, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento di cui al comma 2.

2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina i criteri per la scelta dei soggetti e individua gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi.

3) Il ricorso alle collaborazioni esterne deve essere adeguatamente motivato, anche in relazione alla carenza di risorse interne.

ARTICOLO 50 INCARICHI DI COORDINAMENTO

1) Per la realizzazione di programmi e per il conseguimento di obiettivi che per la loro rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono, per un periodo di tempo limitato, l'attività coordinata di più unità operative, queste, con deliberazione della Giunta Comunale, vengono temporaneamente associate in un settore funzionale d'intervento.

2) La deliberazione della Giunta Comunale definisce il settore coordinato funzionalmente, determina le unità operative dalle quali è costituito, incarica il responsabile preposto a coordinarlo, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo.

3) Il rinnovo dell'incarico, nel caso di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, ovvero l'affidamento di altro incarico di coordinamento allo stesso dipendente è disposto con provvedimento motivato, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente medesimo nell'espletamento dell'incarico, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficacia e di efficienza raggiunto dalle unità operative dallo stesso coordinate.

4) L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato qualora il livello dei risultati conseguiti dal dipendente risulti inadeguato. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ARTICOLO 51 PERSONALE

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali del comparto. Rimane in ogni caso riservata alla Legge disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
- 2) Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi istituisce e regola il funzionamento dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari.

CAPO 4 SERVIZI

ARTICOLO 52 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 1) I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione e svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla Legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme.
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di esercizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - d) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
- 2) I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento. Ai fini di cui alla precedente lettera b) il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

ARTICOLO 53 ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

- 1) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

- il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso nodo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

2) Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Gli organismi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Per i servizi è opportuno che ci sia una netta separazione tra indirizzo e gestione, tra politica e amministrazione.

CAPO 5 CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 54 PRINCIPI E CRITERI

1) Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2) L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ARTICOLO 55 REVISORE DEL CONTO

Le cause di incompatibilità, ineleggibilità, revoca e cessazione dall'incarico del Revisore del Conto sono stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 56 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Per definire in maniera compiuta il complesso sistema di controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, tempi di verifica, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2) La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO 4 FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

CAPO 1

ARTICOLO 57 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

- 1) Il Comune di Pescaglia sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento quali strumenti di formazione dei cittadini.
- 2) Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo in particolare nel campo del- volontariato e della cultura;
 - b) incentiva la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - c) affida ad associazioni e comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni.

ARTICOLO 58 LE CONSULTE

- 1) La partecipazione dei cittadini alla locale vita amministrativa viene attuata ed incentivata mediante la costituzione di consulte; al momento della adozione del presente statuto vengono previste:
la consulta della cultura, quella del volontariato e quella dello sport.
 - a) La consulta della cultura è composta da un numero di 16 componenti, per 1/4 da membri del Consiglio Comunale fra i quali devono figurare il Sindaco o suo delegato, l'Assessore alla cultura,

eletti in seno al Consiglio stesso e per 3/4 da esperti incaricati dalla Giunta Comunale su indicazione dell'Assessore alla Cultura, dopo aver sentito il parere dei Capigruppo ed in rappresentanza possibilmente delle varie realtà frazionali. Le finalità della consulta, le sue competenze, la durata in carica ed il suo ordinamento interno sono disciplinati da apposito regolamento.

b) Le consulte del volontariato e dello sport vengono istituite dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di coordinare, per favorirne una migliore e più intensa collaborazione, i gruppi che già, a vari livelli, operano sul territorio comunale. Per quanto riguarda la composizione numerica e le modalità di elezione dette consulte rispecchiano specularmente quella della cultura con l'eccezione che l'Assessore membro di diritto non è quello della cultura, ma l'Assessore con la delega per il volontariato per la consulta del volontariato e quello con la delega allo sport per la consulta dello sport; le finalità, la disciplina e l'ordinamento interno sono regolati da uno specifico regolamento.

CAPO 2 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 59 DIRITTO DI ACCESSO

1) Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese.

2) Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3) Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire, o gravemente ostacolare, lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di Legge.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti previsti dal regolamento. L'esame del documento è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

5) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.

6) Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

7) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi solo nei casi stabiliti dal presente articolo.

8) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini dell'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

CAPO 3 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ARTICOLO 60 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) I cittadini singoli o associati, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte volte a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento.

Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.

Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di 30 giorni.

2) Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco, che risponde nelle forme previste per le interrogazioni.

TITOLO 5 FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO 1

ARTICOLO 61 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Consiglio Comunale di Pescaglia promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ARTICOLO 62 PRINCIPI DI COOPERAZIONE

L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 63 CONVENZIONI

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuanti nuove attività di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali e loro Enti strumentali.
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 64 CONSORZI

- 1) Il Comune di Pescaglia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio in coerenza con i principi statutari.
- 2) Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
- 3) In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
- 4) Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

ARTICOLO 65 ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Comune per la realizzazione e definizione di opere o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di più Enti, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutti gli Enti interessati.
- 4) L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo Statuto ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO 6
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO 1
APPROVAZIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 66
LO STATUTO

- 1) Il presente Statuto, adottato ai sensi del D.Lvo del 18.8.2000, n. 267 dal Comune di Pescaglia, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
- 2) Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- 3) La pubblicazione e l'entrata in vigore sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

ARTICOLO 67
NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge.
Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente che con l'adozione del presente è contestualmente abrogato nelle parti difformi.
- 2) I regolamenti previsti dallo Statuto sono adeguati o adottati ex novo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 3) Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore per quanto compatibili, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.